



# *Informazioni Previdenziali*

*( Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni, le segnalazioni di provvedimenti o di normative previdenziali e di importanti sentenze in materia di lavoro)*

**Numero - 10**  
**Ottobre 2005**

### **Fondi di solidarietà**

#### **Lavoratori ammessi a fruire dell'assegno straordinario**

La legge di riforma del sistema pensionistico – ricorda l'INPS - ha previsto la modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio 2008.

In deroga a quanto stabilito, i beneficiari di assegno straordinario che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità in data successiva al 31 Dicembre 2007, alla scadenza dell'assegno, potranno accedere alla pensione di anzianità avvalendosi della normativa in vigore prima della riforma.

Questa possibilità è destinata solo a 10mila soggetti, considerando anche i lavoratori collocati in mobilità. La deroga riguarda tutti i lavoratori ammessi ai Fondi di solidarietà istituiti prima del 1° Marzo '04,:

La legge 43/05 ha chiarito che il monitoraggio dell' INPS, volto a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10mila lavoratori che hanno diritto a fruire dei benefici, deve essere riferito al momento di cessazione del rapporto di lavoro.

**Messaggio INPS n° 31778 del 19 Settembre 2005**

### **Pensioni collegate al reddito**

#### **Proroga per invio dei modelli RED 2005**

L'Inps dando seguito alle richieste dei CAF ( centri di assistenza fiscale ) e dei professionisti convenzionati, ha deciso di avviare una sessione straordinaria per la trasmissione telematica dei modelli reddituali da parte dei CAF e degli altri soggetti abilitati, con scadenza definitiva al 25 Ottobre 2005.

In questa sessione non potranno essere trasmessi modelli Red a rettifica di precedenti invii, in quanto non elaborati contestualmente con le attività in corso di ricostituzione centrale delle pensioni.

Eventuali rettifiche di modelli Red già inviati potranno essere presentate presso le competenti sedi dell'Istituto.

**Messaggio 33594 del 7/10/2005**

### **Assunzioni a tempo determinato**

#### **Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità**

Il Dlgs 6/9/2001, n° 368, ha ampliato la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro a tempo determinato.

Approfondendo le problematiche connesse ai riflessi della nuova disciplina giuridica sul lavoro a termine, rispetto alle assunzioni agevolate di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ( art. 8, comma 2 della Legge 223/91), l' Inps è giunto alla determinazione che anche questo tipo di assunzione rende comunque applicabili i benefici contemplati dalla Legge 223/91, le agevolazioni, invece, non sono applicabili ai rapporti di lavoro a termine stipulati ai sensi della precedente legge 230/1962.

L'articolo 4 del Dlgs 368/2001, così formulato, fa sì che il contratto di lavoro a termine possa essere prorogato, anche in forma agevolata, per un periodo superiore a quello iniziale. I benefici contributivi, però, non potranno superare la durata complessiva dei 12 mesi prevista dall'articolo 8, comma 2 della Legge 223/91.

**Circolare INps n° 109 del 7/10/2005**

### **Indennità di Disoccupazione Ordinaria**

#### **Indennità autocertificata**

L'Inps ha introdotto un nuovo metodo operativo per cui d'ora in poi sarà possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, da parte del lavoratore, con i dati che permettono la liquidazione immediata della prestazione.

E' stato per questo realizzato un modello di dichiarazione sostitutiva che il lavoratore potrà presentare con la domanda. Naturalmente, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, se il lavoratore è in possesso del Modello DS22 appositamente compilato potrà presentarlo assieme alla domanda.

Il modello di dichiarazione sostitutiva è diviso in due parti:

- La prima riporta i dati utili a verificare il diritto alla prestazione, dall'indicazione dell'ultimo datore di lavoro, al tipo di contratto, dall'orario di lavoro settimanale, alla causa di cessazione del rapporto.

- La seconda parte comprende le informazioni per stabilire la misura e la decorrenza della prestazione: l'eventuale diritto all'indennità di mancato preavviso, gli importi delle retribuzioni lorde mensili ( per le sole giornate lavorate) relativi al mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto e ai 3 mesi precedenti, il numero delle giornate lavorate nel periodo di riferimento per il quale sono state indicate le retribuzioni.

**Messaggio n° 34975 del 20/10/2005**

### **T.F.R.**

#### **Esonero contributivo**

Il DL 30 Settembre 2005 nelle norme a favore delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari, ha previsto l'istituzione di un Fondo di Garanzia per agevolare l'accesso al credito di tali imprese per coprire l'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte di conferimenti effettuati nel periodo 2006/2010 e dei relativi interessi ( art. 8 ).

A compensazione dei maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento delle quote di TFR ai Fondi, sarà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti per ciascun lavoratore, secondo le misure percentuali indicate, applicati nella stessa percentuale del TFR maturato conferito alle pensioni complementari.

**Decreto legge 30 Settembre 2005 n° 203**

## **MINISTERO DEL LAVORO**

### **Legge 30/04**

#### **Lavoro occasionale accessorio**

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto ministeriale sul lavoro accessorio.

Tale tipologia contrattuale, introdotta dalla riforma del mercato del lavoro ( Legge 30 ), è finalizzata a inquadrare le attività lavorative di natura occasionale come i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l'insegnamento privato supplementare, i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, la collaborazione con Enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi.

Il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio è fissato nella misura di 10 euro.

**Decreto legge 30 Settembre 2005**

### **INPDAP -**

#### **Fondi di pensione complementare**

L'INPDAP ha fornito chiarimenti su alcuni adempimenti in materia di trattamento di fine servizio ( TFS ) e trattamento di fine rapporto ( TFR ) connessi all'adesione ai Fondi pensione complementare.

In particolare, l'adesione da parte dei dipendenti assunti a tempo indeterminato entro il 31 Dicembre 2000 determina l'obbligatorio passaggio dal regime di TFS al regime di TFR.

L'adesione a un Fondo di pensione complementare da parte del personale che, pur dipendendo da un Ente privato abbia mantenuto per legge il TFS a carico dell'INPDAP, non comporta la trasformazione di tale prestazione in TFR.

**Nota INPDAP 26/9/2005 n° 20**

### **INPDAP**

#### **Titolari di più pensioni**

L'Inpdap ha comunicato che sulla rata contributiva del mese di Ottobre 2005 dei titolari di più trattamenti pensionistici verrà effettuato un ulteriore ricalcolo.

La rideterminazione della rata di pensione, effettuata a seguito della regolarizzazione IRPEF con effetto 1 gennaio 2005, è già stata applicata sulla rata relativa a Settembre 2005.

Il nuovo adeguamento si è reso necessario a seguito dell'invio da parte dell'Inps di un nuovo elenco di pensioni precedentemente non elaborate o ricalcolate.

**Nota INPDAP 28 Settembre 2005 n° 35**

#### **Aggiornamento INPDAP per le Pensioni ai superstiti**

##### **Nuovi importi per il cumulo**

L'Istituto rideterminerà l'importo mensile della pensione ai superstiti in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti dai pensionati, come stabilito dalla Legge 335/95 ( riforma Dini )

Il debito complessivo accertato, riguardante il periodo che va dal 1 Gennaio 2003 al 31 Ottobre 2005, verrà recuperato sulla pensione a decorrere dalla rata di Novembre 2005 in 60 mensilità.

Per le modalità di recupero della parte residua del debito eccedente le 60 rate l'interessato dovrà prendere contatto diretto con la competente sede Inpdap.

Si tratta dell'operazione RED 2004. Per la determinazione del reddito e della riduzione del trattamento pensionistico l'Inpdap ha utilizzato i redditi 2003 ( e quelli degli anni seguenti in mancanza di segnalazione da parte degli interessati( dichiarati dai pensionati ai CAF o altri soggetti abilitati, integrandoli comunque con i redditi relativi agli anni 2003, 2004 e 2005 aggiornati e comunicati dal casellario centrale gestito dall' INPS.

La trattenuta effettuata sarà pari a un quinto dell'importo della sola voce " pensione", con esclusione dell'indennità integrativa speciale qualora venga corrisposta come emolumento a se stante, al netto delle ritenute IRPEF.

**Nota INPDAP n° 36 del 17 Ottobre 2005**

## **SENTENZE DI RILIEVO**

#### **Congedo straordinario retribuito per parenti di soggetti totalmente inabili**

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 42 comma 5 del Dlgs 151/2001 " è ora possibile, in caso di totale inagibilità di entrambi i genitori o di un solo genitore di figli in condizioni di handicap grave, riconoscere il congedo a fratelli o sorelle conviventi con il soggetto disabile".

**Sentenza n° 233 del 16 Giugno 2005**

## **Malattia**

### **Ritardo nell'invio del certificato medico**

Il diritto del lavoratore alla corresponsione dell'indennità di malattia è subordinata all'adempimento, da parte sua, dell'invio all'INPS del certificato medico entro il termine perentorio di 2 giorni dal suo rilascio.

L'omesso o ritardato invio del certificato dà luogo a perdita dell'indennità in tutto o limitatamente ai giorni di ritardo.

La Cassazione ha affermato che **il lavoratore ha diritto all'indennità** di malattia anche in caso di ritardato invio del certificato medico all'INPS, “ **purché lo stesso non provi rigorosamente che l'omesso o il ritardato invio sia stato causato da un serio e inequivocabili motivo che giustificano tale ritardo** “.

**Cassazione Sez. Lavoro Sentenza 8/8/2005 n° 16627**

## **Riposi**

### **Festività infrasettimanali**

L'azienda non può pretendere la prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali.

I giudici della Cassazione hanno, infatti, spiegato ai lavoratori deve essere riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civile o religiose, senza possibilità di applicazione in via analogica della normativa relativa al riposo settimanale previsto in genere la domenica.

Tuttavia, ricorda la Corte, non esiste il divieto assoluto di prestare lavoro nelle festività infrasettimanali, per cui è possibile derogarvi mediante accordo tra le parti.

**Cassazione Sez. Lavoro – Sentenza 8/8/2005 n° 16634**

## **Dirigenti**

### **Attribuzione di qualifica**

La qualifica di dirigente deve essere attribuita anche a un lavoratore subordinato ad altro dirigente se il CCNL applicato prevede tale tipo di inquadramento.

Lo hanno affermato i giudici della Cassazione, ricordando che il CCNL per i dirigenti industriali prevede espressamente che la qualifica venga riconosciuta al lavoratore che svolge mansioni caratterizzate da un elevato grado di professionalità, autonomi e potere decisionale al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

**Cassazione Sez. Lavoro – sentenza n° 17520**